

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Quadranti  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 19 ottobre 2012 no. 253.12 Il grido d'allarme dei cambisti può e deve essere anche il nostro?

Signor deputato,

abbiamo preso atto della sua interrogazione, in entrata ci permettiamo di osservare come essa tocchi soprattutto una serie di aspetti che esulano dalle competenze del Consiglio di Stato.

- 1. Come mai le banche in Ticino non vogliono più erogare il servizio di compravendita di valuta? È forse dovuto al fatto che la Svizzera è sulla black list italiana? E se sì, come mai questo sarebbe uno svantaggio, rispettivamente perché comporterebbe un'attitudine di chiusura dei servizi, solo in Ticino?**
- 2. Corrisponde al vero che negli altri Cantoni della svizzera tedesca e romanda la situazione in questo settore è diversa, ovvero che non vi sono le medesime restrizioni che in Ticino e che vi sono banche che erogano regolarmente questi servizi di compravendita di contante? Se sì ai cambisti ticinesi basterebbe andare a ritirare il contante oltre Gottardo (ma a quali costi operativi quotidiani e perché mai)?**

I due quesiti non trattano temi di competenza del Consiglio di Stato, le domande dovrebbero semmai essere rivolte agli istituti bancari.

Nell'atto parlamentare, a nostro avviso, si mescolano due aspetti: quello dell'efficacia della vigilanza e quello delle scelte operative di un istituto bancario.

Ciò detto, siamo convinti che la vigilanza effettuata dagli enti incaricati dalla Legge federale sui mercati finanziari, dalla Legge federale sul riciclaggio di denaro e dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario sia appropriata per perseguire l'obiettivo della lotta alla criminalità e per tutelare il funzionamento della piazza finanziaria.

Per contro, le considerazioni strategiche e le preoccupazioni di immagine sono aspetti interni agli operatori privati e non certo di competenza dello stato. In tale ottica, infatti, sarebbe impensabile che il Governo pianifichi la strategia che un operatore privato dovrebbe seguire come pure i prodotti e servizi, che quest'ultimo, dovrebbe offrire. Tali scelte operative rientrano, pertanto, nella competenza esclusiva dei privati. Ogni e qualsiasi ingerenza in questo senso da parte dello scrivente Consiglio costituirebbe una violazione del diritto fondamentale alla libertà economica.

**3. Non ritiene il Governo, qualora non fosse in grado di rispondere, di dover intervenire presso la FINMA (direttamente o tramite il Consiglio federale) per chiederle:**

Il Consiglio di Stato non reputa opportuno intervenire davanti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

**3.1 lumi sull'esistenza o meno di tale disparità di trattamento all'interno delle regioni svizzere;**

Ad oggi il Consiglio di Stato non ha alcun indizio di una presunta disparità di trattamento tra il nostro Cantone e altre regioni della Svizzera.

**3.2 che dica chiaramente se la compravendita di contanti è illegale o in che misura e a quali condizioni è permessa;**

Seppur lapalissiano, giova ricordare che la compravendita di valuta, esercitata nel rispetto delle disposizioni legali, in particolare della legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, è evidentemente ammessa.

Il Consiglio di Stato è pienamente convinto che, se l'attività è redditizia, vi sarà qualcuno disposto a subentrare agli istituti che si ritirano da tale mercato.

**3.3 che dica se è fondato il timore dei cambisti ticinesi secondo i quali anche in Svizzera e in Ticino si vorrebbe ridurre il contante in circolazione, come in Italia laddove le transazioni a contanti per ogni singolo cittadino solo possibili fino ad un massimo di Euro 1000. Se ritiene che in uno Stato di diritto una tale limitazione della libertà personale del cittadino non sia eccessiva e non violi il principio secondo il quale la buona fede dei cittadini vada presunta;**

**3.4 che dica se tali obiettivi sono fondati su imposizioni attuali, o prossime future, dettate da accordi internazionali o se sono decisioni operate in autonomia dalla FINMA come disciplina meramente interna al Paese. In quest'ultima evenienza, non ritiene che la stessa sia eccessiva?**

Il Consiglio di Stato non ha indizi per avvalorare la fondatezza del timore espresso dall'interrogante, che sembra invece una semplice congettura.

**3.5 che indichi, con l'accordo del Governo ticinese e del Consiglio di amministrazione, se la Banca dello Stato del Cantone Ticino (o un'altra banca) può intervenire a breve (entro fine 2012) per garantire ai cambisti ticinesi l'operatività, e quindi la loro sopravvivenza. Se sì, quali sono semmai le condizioni?**

In apertura è utile precisare che il Consiglio di Stato ha preso atto che nelle settimane scorse la Banca dello Stato ha avviato una riflessione sul tema dell'offerta del servizio di cambio. Sottolineiamo comunque che la decisione rientra nelle scelte operative della Banca dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, valutando la questione fin dallo scorso mese di dicembre, ha di principio deciso di riprendere le attività di compravendita di contante (dismesse da altri istituti) a sostegno dei cambisti della piazza; ma ha lasciato le valutazioni sulla tempistica, le modalità, la portata e i limiti dell'attuazione alla competenza della direzione generale.

L'attività in oggetto offre sicuramente delle opportunità commerciali, ma comporta anche l'assunzione di rischi (di mercato, operativo e d'immagine) e perciò la direzione generale sta valutando attentamente la situazione prima di agire concretamente.

Si sottolinea come questa sia un'attività non sconosciuta alla banca, ma che non è mai stata tra le sue principali mansioni; per questo motivo si renderebbero necessari collaboratori, processi,

direttive, luoghi e controlli dedicati. Di conseguenza, la banca intende procedere con cautela ed effettuare l'attività nel modo più sicuro possibile.

Si rammenta inoltre che in tal senso, la direzione dell'istituto, nelle grandi linee, ha già informato direttamente anche l'interrogante nel corso di un incontro.

**3.6 che dica se non ritiene che i controlli effettuati direttamente dalla FINMA, quelli dell'OAD e, per i fiduciari, anche quelli della LFid - così come le sanzioni previste in caso di inosservanza delle leggi vigenti - sono o non sono sufficienti a garantire la professionalità e correttezza dei cambiisti, la quale andrebbe presunta sino a prova del contrario. Se no, perché? E in tal caso a cosa servono tali controlli (onerosi) se poi le banche (grandi o piccole, private o pubbliche) comunque di fatto poi si rifiutano di operare nel campo della compravendita di contanti?**

Come indicato sopra, si reputa appropriata la vigilanza esercitata dall'ente pubblico. Inoltre, il Consiglio di Stato è dell'avviso che un istituto bancario debba poter disporre della libertà di decidere se, come e quando offrire il servizio di cambio o di compravendita di contanti all'ingrosso. La decisione della banca non va, quindi, interpretata quale giudizio sulla professionalità e la correttezza del settore dei cambiisti, né sull'efficienza della vigilanza.

**4. Quanti sono esattamente gli uffici di cambio attivi nel Cantone? Quante persone occupano? A quanto ammontano in totale le imposte pagate da quest'ultimi e dai loro dipendenti e che andrebbero perse?**

**5. Quante sono le fiduciarie che pure operano nella compravendita di contanti? Quanti sono i fiduciari finanziari autorizzati che si vedrebbero nella condizione di non più operare in questo settore specifico? Quante persone sono impiegate in queste fiduciarie? A quanto ammontano in totale le imposte pagate da quest'ultimi e dai loro dipendenti e che andrebbero perse?**

Il Consiglio di Stato non dispone di una statistica sul numero di uffici di cambio. Inoltre non è nemmeno possibile quantificare il numero di persone occupate né l'ammontare delle imposte pagate visto che la raccolta di questi ultimi dati è resa ancora più difficile dall'assenza di informazioni che permettono di scindere i ricavi delle operazioni di cambio da quelli delle altre attività svolte negli uffici di cambio.

Prendiamo atto che l'interrogante, nella domanda n. 8, fornisce già una risposta inerente al numero di persone occupate nel settore. Pur non disponendo di dati certi, appare poco probabile che la sola attività di cambio di valute occupi un migliaio di persone. Ad ogni buon modo si evidenzia che, tenuto conto delle 465 persone in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario (dato aggiornato al 31 dicembre 2012) pur non avendo dati sul numero di fiduciari che svolgono servizi di compravendita di valute, si reputa che tali prestazioni siano offerte da un numero molto esiguo di essi.

**6. È in grado di stimare (ev. tramite la ABT e la ASIB) quanti posti di lavoro verrebbero a mancare a livello di impiegati di banca con la chiusura degli sportelli per la compravendita di contanti?**

**7. È in grado di immaginare quali ulteriori conseguenze e ricadute possono derivare, in generale e a cascata, anche in altri settori a seguito della scomparsa del servizio fornito dagli uffici cambi che generano a loro volta un indotto?**

**8. In buona sostanza, visto che già si fatica a mantenere e a creare posti di lavoro e gettito delle imposte delle persone fisiche e giuridiche, il Consiglio di Stato come pensa di adoperarsi per risolvere la problematica e assicurare gli uffici cambio e i circa 1000 impiegati che nel Cantone sono attivi nella compravendita di valuta?**

Il Consiglio di Stato non ha gli elementi per fornire dati statistici. Esso è comunque consapevole delle difficoltà che il settore bancario sta attraversando e segue con attenzione la questione. Il Governo non può tuttavia intervenire direttamente nei rapporti economici tra privati per influire sul mercato dei servizi di compravendita di valuta. Il Cantone può intervenire offrendo delle condizioni quadro attrattive per gli operatori economici ma, come ricordato sopra, non può interferire direttamente sulle scelte aziendali di istituti privati.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vicepresidente:

Il Cancelliere:

M. Bertoli

G. Gianella

Copia:

- Divisione della giustizia, Residenza
- Divisione dell'economia; Residenza
- Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Residenza